



COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

ORDINANZA SINDACALE N. 19 del 31-03-2010

REGISTRO GENERALE Numero 40

ORIGINALE

Oggetto: MISURE PREVENTIVE CONTRO LE ZANZARE E LE MALATTIE DI ORIGINE TROPICALE - ANNO 2010

IL SINDACO

Vista la L. R. 07.04.1982 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L. R. 14.05.1982 n. 24;

Vista la L. R. 20.01.1998 n. 3, così come modificata dalla L. R. 27.03.2000 n. 29;

Vista la Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3;

Viste le circolari del Ministero della Sanità n.13 del 19.07.1991 e n.42 del 25.10.1993;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n° 443 del 9 aprile 2003, resa esecutiva ai sensi di legge, nonché il relativo Decreto Presidenziale n°105/03;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n° 543 del 12/05/2004, resa esecutiva ai sensi di legge, nonché il relativo Decreto Presidenziale n° 94/04;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 662 del 12.4.2005 resa esecutiva ai sensi di legge, nonché il relativo Decreto Presidenziale n. 124/05;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n° 119 del 1 giugno 2006, resa esecutiva ai sensi di legge;

Considerato che nel corso dell'estate 2007 si è verificata la prima epidemia accertata in Italia da virus di origine tropicale denominato Chikungunya nell'area del ravennate e che tale virus ha quale vettore la zanzara tigre (*Aedes albopictus*);

Considerato che nel corso dell'estate 2009 si sono verificati, in otto province del nord Italia, numerosi casi di contagio da West Nile, febbre del Nilo, e che tale virus ha anche quale vettore la zanzara autoctona *Culex pipiens*;

Accertato che la zanzara tigre e che la zanzara autoctona sono presenti nel territorio della ASL n. 2 e che seppur siano state intraprese azioni per ridurre la presenza in collaborazione con l'U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica – U.O.S. DDD del Dipartimento di Prevenzione della ASL n.2, la presenza di tali insetti è diffusa in diverse aree del comune;

Visto l'art. 50 del D.L.vo n.267 del 18.08.2000;

ORDINA

Nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 30 ottobre 2010

A tutti i cittadini, agli Amministratori condominiali, ai proprietari di attività industriali, artigianali e commerciali con particolare riferimento alle attività di rottamazione e di stoccaggio di materiali di recupero e di ricostruzione di pneumatici e di altri materiali, ai responsabili dei cantieri e ai conduttori di orti:

1. di non abbandonare, sia in luogo pubblico sia in proprietà private, contenitori e oggetti di qualsiasi natura e dimensione (ad esempio barattoli, scatole di metallo, bidoni, secchi,

- vasche, teli di plastica) nei quali potrebbero raccogliersi acque piovane e di conseguenza, svilupparsi larve di zanzara;
2. di eliminare nelle proprietà private, negli orti, nei giardini, nei cantieri, qualsiasi prolungata raccolta di acqua piovana in contenitori non abbandonati, ma sotto il controllo di chi ne ha proprietà o l'uso effettivo (annaffiatoi, secchi, sottovasi, bidoni, carriole o altro materiale per le attività lavorative), svuotando l'acqua e mantenendo i contenitori al riparo dalle piogge;
 3. di coprire eventuali contenitori di acqua, nei quali debba necessariamente permanere (vasche di cemento, bidoni, o altri materiali per le attività lavorative) con coperchi a tenuta ermetica o con zanzariere con maglia molto fitta ben fissate;
 4. di svuotare settimanalmente l'acqua accumulata sui teli delle piscine;
 5. di introdurre pesci rossi, che si nutrono delle larve di zanzara, nelle vasche e nelle fontane ornamentali dei giardini;
 6. di effettuare trattamenti contro le larve di zanzara nei tombini e nelle caditoie di raccolta dell'acqua piovana presenti nelle proprietà private, utilizzando idoneo prodotto antilarvale registrato e regolarmente autorizzato dal Ministero della Sanità per tale uso.
 7. di non accatastare all'esterno, presso le attività artigianali, industriali e commerciali, pneumatici scoperti di veicoli stradali o, nell'impossibilità di procedere al loro stoccaggio al coperto, proteggerli in modo idoneo per impedire la raccolta di acqua al loro interno (mediante tettoie stabili, ove possibile, o con teloni impermeabili fissati e ben tesi in modo da impedire raccolte d'acqua sui teli stessi);
 8. a coloro che gestiscono attività di lavorazione pneumatici di provvedere, nel caso di impossibilità di procedere alla idonea copertura dei pneumatici, alla disinfestazione dei pneumatici stessi ogni 15 giorni mediante l'impiego di prodotti insetticidi piretroidi oppure ogni 20 giorni nel caso di impiego di prodotti larvicidi e di comunicare, in questi casi, la data e l'ora del trattamento insetticida e/o larvicida, nonché il tipo di sostanza utilizzata, via fax o via e-mail, all'U.O.S. DDD del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL n.2 (fax 0755412460; e-mail: zanzara@ausl2.umbria.it) che provvederà ai controlli necessari;
 9. a coloro che gestiscono attività di rottamazione delle auto di provvedere alla disinfestazione mensile delle aree, in cui si esercitano dette attività, con idonei nebulizzatori con prodotti insetticidi piretroidi e di comunicare la data e l'ora del trattamento insetticida nonché il tipo di sostanza utilizzata, via fax o e-mail, all'U.O.S. DDD del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL n.2 (fax 0755412460; e-mail: zanzara@ausl2.umbria.it) che provvederà ai controlli necessari;
 10. agli amministratori dei condomini di comunicare entro il 30 di giugno, all'U.O.S. DDD del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL n.2 (fax 0755412460; e-mail: zanzara@ausl2.umbria.it), i condomini da loro amministrati per i quali è stato attivato il programma degli interventi larvicidi, il nominativo della ditta di disinfestazione che effettua i trattamenti, il prodotto impiegato, od altra eventuale modalità organizzativa (il prodotto larvicida può essere acquistato nelle farmacie e negli esercizi di materiali per agricoltura e collocato autonomamente secondo la cadenza indicata in etichetta).

AVVERTE

Le disposizioni alla presente ordinanza sono impartite in applicazione al Regolamento comunale di Igiene e Sanità Pubblica e Veterinaria per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente.

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.

La mancata osservanza ai disposti sopracitati è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.00 € a 100.00 € per i privati cittadini e da 250.00 € a 500.00 € per gli amministratori di condominio e per le aziende artigianali od industriali.

DISPONE

Qualora si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente, a propria cura, all'effettuazione di interventi di disinfestazione, mediante anche affidamento, se del caso, a ditte autorizzate. Nel caso di inosservanza di quanto previsto dal presente Decreto, la sola esecuzione degli interventi di disinfestazione necessari, avverrà d'ufficio da parte del U.O.S. DDD della Azienda U.S.L. n.2 e la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti.

L'attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione del presente provvedimento e per l'applicazione delle sanzioni ai trasgressori è demandata al Corpo di Polizia Municipale, al Dipartimento di Prevenzione della Az.USL n.2 U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica – U.O.S Disinfestazione, Derattizzazione, Disinfezione, nonché agli agenti tutti della forza pubblica.

Dalla Residenza Municipale, lì trentuno marzo duemiladieci.

IL SINDACO

GINETTI NADIA